

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

Notificazione o comunicazione di atti

In base all'interpretazione della prassi giudiziaria, la "notificazione o comunicazione degli atti" è una misura procedurale presa da un organo giurisdizionale per informare una parte di un procedimento giudiziario oppure un terzo la cui cooperazione sia necessaria nell'ambito del procedimento in merito all'evoluzione del caso. Garantire che le parti ricevano effettivamente tutte le informazioni sui progressi del procedimento giudiziario è un requisito essenziale per la corretta conduzione e conclusione dello stesso procedimento: un organo giurisdizionale può agire e pronunciarsi soltanto se le parti hanno ricevuto tutti gli atti di cui è necessario entrare in possesso e prendere conoscenza per la fase successiva del procedimento, per presentare un ricorso, per depositare atti difensivi (memorie o comparse) o adottare mezzi di tutela dal punto di vista processuale, oltre ad altre azioni possibili solo entro un termine stabilito dalla legge o dall'organo giurisdizionale. In particolare, la notificazione o comunicazione delle sentenze sul merito è essenziale per la chiusura in via definitiva del procedimento e per l'esecutività della sentenza. È importante osservare che l'articolo 105 e seguenti della Zákon č. 160/2015 Z.z., Civilný sporový poriadok (legge n. 160/2015, codice di procedura civile degli affari contenziosi) definisce soltanto gli aspetti procedurali della notificazione o comunicazione di atti (giudiziari). La notificazione o comunicazione di un atto di diritto sostanziale, ad esempio anche di una manifestazione di volontà sotto forma di atto, è disciplinata dall'articolo 45 della Zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (legge n. 40/1964, codice civile). Esiste una differenza fondamentale tra la notificazione o comunicazione degli atti nell'ambito del diritto sostanziale da un lato e di quello procedurale dall'altro, in particolare per quanto riguarda gli effetti e il completamento della procedura di notificazione o comunicazione, nonché l'inizio delle conseguenze giuridiche.

Norme specifiche per la notificazione o comunicazione di atti giudiziari

Il motivo per cui nel codice di procedura civile degli affari contenziosi esistono norme specifiche che disciplinano la notificazione e la comunicazione di atti consiste nel tentativo del legislatore di sostenere il principio della parità degli strumenti processuali e il principio del contraddittorio nei procedimenti giudiziari. Nessuna delle parti di un procedimento giudiziario deve trovarsi in una situazione svantaggiata e tutte devono essere parimenti informate sull'evoluzione del procedimento. Le parti devono avere la possibilità di fornire la necessaria cooperazione nel corso del procedimento e di prendere conoscenza delle dichiarazioni e delle prove fornite della controparte, degli atti procedurali dell'organo giurisdizionale relativi al caso e del merito della causa. I principi della parità degli strumenti e del contraddittorio nell'ambito di un procedimento giudiziario sono un elemento fondamentale e costitutivo del diritto a un processo equo, che nella Repubblica slovacca rappresenta un diritto costituzionale [articoli dal 46 al 48 della Ústava Slovenskej republiky (Costituzione)], conformemente all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

In senso lato, tutte le procedure di notificazione o comunicazione degli atti effettuate in conformità al codice di procedura civile degli affari contenziosi possono considerarsi notificazione o comunicazione formale, ossia la notificazione o comunicazione a una casella di posta elettronica (preferita), la notificazione o comunicazione a un indirizzo elettronico (solo su richiesta della parte), la notificazione o comunicazione personale da parte di un incaricato legittimo (una società di servizi postali, la persona incaricata della notificazione o comunicazione) o diversamente da una notificazione o comunicazione personale, una notificazione o comunicazione sotto forma di un avviso pubblico oppure attuando una forma speciale di notificazione o comunicazione ricorrendo ad altri incaricati legittimi [il dipartimento competente della polizia, la polizia municipale, un ufficiale giudiziario, il *Zbor väzenskej a justičnej stráže* (servizio di guardia carceraria e giudiziaria), una struttura di assistenza istituzionale o protettiva, il ministero degli Affari esteri ed europei, il ministero della Difesa]. In senso stretto, per notificazione o comunicazione formale o ufficiale si intende soltanto la notificazione o comunicazione personale di atti giudiziari. L'organo giurisdizionale ricorre alla procedura di notificazione o comunicazione ordinaria per gli atti per i quali la legge non prescrive la notificazione o comunicazione personale.

Le varie disposizioni del codice di procedura civile degli affari contenziosi stabiliscono quali documenti richiedono una notificazione o comunicazione personale. Inoltre, si ricorre alla notificazione o comunicazione personale anche nei casi in cui l'organo giurisdizionale ordina l'impiego di tale modalità in conformità con le circostanze di un caso specifico (di norma gli organi giurisdizionali ricorrono alla notificazione o comunicazione personale ad esempio per una convocazione a un'udienza per motivi di certezza procedurale). Il fatto che il legislatore abbia specificato questo tipo di notificazione o comunicazione privilegiata per i vari atti testimonia l'importanza degli stessi e la necessità che la parte ne conosca i contenuti e sia così esercitato il diritto a un processo equo. A norma di legge, la notificazione o comunicazione personale è richiesta per i seguenti atti: un'ordinanza nella quale un organo giurisdizionale ha concesso una modifica dell'azione se le parti non erano presenti all'udienza che ha modificato l'azione (articolo 142, secondo comma, del codice di procedura civile degli affari contenziosi); un'azione con allegati (articolo 167, primo comma, del codice di procedura civile degli affari contenziosi); una dichiarazione di difesa (risposta) se il convenuto non riconosce l'intera portata della domanda presentata (articolo 167, terzo comma, del codice di procedura civile degli affari contenziosi); una dichiarazione dell'attore sulla replica ai sensi dell'articolo 167, terzo comma (controreplica) (articolo 167, quarto comma, del codice di procedura civile degli affari contenziosi); una convocazione ad un'udienza preliminare (articolo 169, secondo comma, del codice di procedura civile degli affari contenziosi); una sentenza (articolo 223, primo comma, del codice di procedura civile degli affari contenziosi); un'ingiunzione di pagamento con un'azione ai sensi dell'articolo 266, primo comma, del codice di procedura civile contenzioso; un'ordinanza di annullamento di un'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 267, quarto comma, del codice di procedura civile contenzioso; un'ordinanza di annullamento di un'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 273, lettera c), del codice di procedura civile degli affari contenziosi sull'obbligo di rendere una dichiarazione scritta sull'azione entro un termine stabilito e di indicare nella dichiarazione i fatti principali a difesa della parte, di allegare tutti i documenti eventualmente menzionati e di indicare le prove a dimostrazione di tali affermazioni ai sensi dell'articolo 273, lettera a), del codice di procedura civile degli affari contenziosi.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

L'organo giurisdizionale stesso è responsabile della notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed è autorizzato a notificare o comunicare gli atti scritti tramite gli incaricati legittimi preposti, laddove necessario. Da un'interpretazione sistematica del codice di procedura civile degli affari contenziosi emerge il seguente ordine di priorità per la notificazione o comunicazione di atti scritti:

dall'organo giurisdizionale durante un'udienza o un altro atto;

a una casella di posta elettronica ai sensi della *zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o e-Government* [legge n. 305/2013 sulla forma elettronica di governance da parte delle autorità pubbliche e che modifica taluni atti (legge sull'e-Government o legge sulla pubblica amministrazione elettronica)];

notificazione o comunicazione a un indirizzo elettronico su richiesta della parte, se i documenti non richiedono una notificazione o comunicazione personale; notificazione o comunicazione mediante un incaricato legittimo:

- di norma una società di servizi postali o una persona incaricata della notificazione o comunicazione;
- se l'organo giurisdizionale lo ritiene necessario, può ordinare la notificazione o comunicazione per il tramite del dipartimento di polizia competente, di un ufficiale giudiziario o della polizia municipale;
- in casi speciali l'organo giurisdizionale notifica o comunica gli atti tramite: il servizio di guardia carceraria e giudiziaria (notificazione o comunicazione a persone fisiche che stanno scontando pene detentive o sono in custodia cautelare); strutture di assistenza istituzionale e protettiva (notificazione o comunicazione a persone fisiche che si trovano presso tali strutture); il ministero degli Affari esteri ed europei (notificazione o comunicazione a persone fisiche che godono di privilegi e immunità diplomatiche oppure persone appartenenti al nucleo familiare di una persona che gode di privilegi e immunità diplomatiche oppure persone alle quali gli atti devono essere notificati o comunicati presso locali protetti da immunità diplomatica); e il ministero della Difesa (notificazione o comunicazione a militari di carriera e di atti che non possono essere notificati o comunicati in altro modo);
- un caso speciale è costituito dalla notificazione o comunicazione mediante un avviso pubblico, laddove stabilito nel codice di procedura civile degli affari contenziosi (ad esempio se l'indirizzo di una persona fisica non è noto) o in un'altra normativa [ad esempio articolo 199 del *Civilný mimosporový poriadok* (codice di procedura civile degli affari non contenziosi)].

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

In questi casi gli organi giurisdizionali slovacchi si adoperano sempre attivamente per cercare di determinare il luogo in cui si trovi attualmente il destinatario, innanzitutto consultando il *Register obyvateľov Slovenskej republiky* (registro della popolazione della Repubblica slovacca), connesso elettronicamente ai sistemi informatici degli organi giurisdizionali. L'organo giurisdizionale può risalire prontamente al luogo di residenza permanente o temporanea iscritto nel registro (laddove l'indirizzo esista). Anche la *Sociálna poisťovňa* (Agenzia delle assicurazioni sociali) coopera attualmente per via elettronica con gli organi giurisdizionali slovacchi per mezzo del registro dell'organo giurisdizionale. Un organo giurisdizionale può richiedere alcune informazioni registrate dalla suddetta agenzia, in particolare l'indirizzo di una parte del procedimento iscritto presso l'agenzia e il nome del datore di lavoro attuale o precedente della parte (per il cui tramite è possibile in alcuni casi determinare il recapito attuale della parte o notificare o comunicare un atto direttamente sul posto di lavoro, se le circostanze del caso lo consentono). L'organo giurisdizionale è altresì autorizzato dalla legge a richiedere la collaborazione dell'ufficio delle imposte, del comune, di un istituto penitenziario, ecc. Inoltre, se possibile, detto organo si rivolgerà anche ad altre persone (ad esempio parenti) che possano sapere dove si trova il destinatario.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Come affermato in precedenza, gli organi giurisdizionali slovacchi hanno accesso diretto ai dati elencati nel registro della popolazione della Repubblica slovacca attraverso il registro dell'organo giurisdizionale. Le parti di un procedimento giudiziario possono ottenere dati dal registro della popolazione della Repubblica slovacca (rilascio di una conferma o notifica scritta sul luogo in cui si trova una persona) a fronte del pagamento di un onere amministrativo di cinque euro.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

In base alle informazioni a disposizione del ministero della Giustizia della Repubblica slovacca, di norma gli organi giurisdizionali slovacchi accettano queste domande e prendono misure per determinare l'indirizzo attuale di una persona e soddisfare quindi la richiesta. A tal fine utilizzano le procedure descritte nei punti precedenti.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

Come indicato al punto 3, gli organi giurisdizionali danno priorità alla notificazione o comunicazione personale durante un'udienza o un altro atto. Essi possono ricorrere altresì a:

- una notificazione o comunicazione a una casella di posta elettronica ai sensi della legge sull'e-Government;
- una notificazione o comunicazione a un indirizzo elettronico su richiesta della parte, se i documenti non richiedono una notificazione o comunicazione personale;
- incaricati legittimi (l'ufficio postale, una persona incaricata della notificazione o comunicazione; se necessario il dipartimento di polizia competente, un ufficiale giudiziario o la polizia municipale; in casi speciali il servizio di guardia carceraria e giudiziaria, una struttura di assistenza istituzionale e protettiva, il ministero della Affari esteri ed europei e il ministero della Difesa);
- un avviso pubblico.

L'organo giurisdizionale specifica la procedura per la notificazione o comunicazione di atti a seconda del tipo di documento e, oltre alla notificazione o comunicazione personale, preferisce la notificazione o comunicazione a una casella di posta elettronica sulla quale possono essere notificati o comunicati anche gli atti che richiedono una notificazione o comunicazione personale (diversamente da quanto avviene per la notificazione o comunicazione a un indirizzo elettronico, ad esempio un indirizzo di posta elettronica, che non può essere utilizzato per notificare o comunicare atti soggetti alla notificazione o comunicazione personale). Come osservato in precedenza, per talune persone la legge richiede una notificazione o comunicazione speciale ricorrendo a uno degli incaricati legittimi elencati e, in questi casi, non si può ricorrere a una notificazione o comunicazione a cassette postali (il servizio di guardia carceraria e giudiziaria, una struttura di assistenza istituzionale e protettiva, il ministero degli Affari esteri ed europei e il ministero della Difesa); inoltre la normativa stabilisce altresì i casi nei quali la notificazione o comunicazione deve avvenire mediante avviso pubblico (per effettuare una notificazione o comunicazione a un gruppo indefinito di persone). Analogamente, come osservato in precedenza, per motivi pratici un organo giurisdizionale può optare per la notificazione o comunicazione mediante il dipartimento di polizia competente, un ufficiale giudiziario o la polizia municipale.

Attualmente, nella maggior parte dei casi, gli organi giurisdizionali notificano o comunicano gli atti per posta sotto forma di lettera raccomandata (notificazione o comunicazione ordinaria) o ufficiale (notificazione o comunicazione personale). Prevediamo che dopo il 1° luglio 2017 (data entro la quale

tutte le caselle di posta elettronica dovrebbero essere attivate in conformità con la legge sull'*e-Government*), gran parte delle notificazioni o comunicazioni sarà effettuata verso caselle di posta elettronica che saranno obbligatorie per tutte le persone giuridiche (gli organi giurisdizionali non invieranno più documenti cartacei se non quando si applicheranno le esenzioni consentite dalla legge); per le persone fisiche, invece, la notificazione o comunicazione sarà effettuata su caselle di posta elettronica soltanto su richiesta delle stesse.

In caso di invio di atti all'indirizzo postale del destinatario (se la notificazione o comunicazione non può essere effettuata a una casella di posta elettronica), per la notificazione o comunicazione ordinaria e per quella personale l'organo giurisdizionale notifica o comunica gli atti all'indirizzo specificato dal destinatario. Se la notificazione o comunicazione non avviene correttamente, l'organo giurisdizionale notifica o comunica gli atti:

a una persona fisica all'indirizzo indicato nel registro della popolazione della Repubblica slovacca o all'indirizzo di un cittadino straniero in Slovacchia in base al suo status di residenza;

a una persona giuridica all'indirizzo della sede legale della stessa riportato nell'*Obchodný register* (registro delle imprese), o in un altro registro pubblico, come ad esempio lo *Živnostenský register* (registro delle licenze commerciali).

Modalità alternative di notificazione o comunicazione degli atti giudiziari diverse dalla notificazione o comunicazione sostitutiva

Il nuovo codice di procedura civile degli affari contenziosi non prevede alcuna modalità alternativa diversa dalla notificazione o comunicazione sostitutiva e, con l'introduzione della rigorosa responsabilità oggettiva delle parti per i dati registrati nei registri pubblici, la notificazione o comunicazione sostitutiva, in effetti, ha cessato di esistere in tal senso.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Un organo giurisdizionale può notificare o comunicare gli atti per via elettronica (tramite posta elettronica) se una parte coinvolta nel procedimento lo richiede per iscritto e notifica a detto organo l'indirizzo per l'invio elettronico di atti. Un atto è considerato notificato o comunicato il terzo giorno dopo l'invio, anche se il destinatario non ne ha preso visione. Questa modalità di notificazione o comunicazione non è autorizzata per gli atti che devono essere notificati o comunicati secondo la modalità personale. Le restrizioni alla notificazione o comunicazione elettronica non concernono quindi il tipo di procedimento o destinatario, bensì la fattispecie dell'atto da comunicare o notificare. Questa modalità di notificazione o comunicazione non può essere utilizzata se l'organo giurisdizionale può ricorrere alla notificazione o comunicazione personale o a una casella di posta elettronica.

Come risulta evidente dalla spiegazione che precede, gli organi giurisdizionali slovacchi devono preferire la notificazione o comunicazione a caselle di posta elettronica, obbligatorie per le persone giuridiche e accessibili per le persone fisiche. Entro il 30 giugno 2017 tutte le persone giuridiche (slovacche) devono aver attivato una casella di posta elettronica e, da quel momento in poi, la notificazione o comunicazione alle persone giuridiche avverrà esclusivamente su tali caselle di posta elettronica, a meno che una normativa distinta non ammetta tale modalità di notificazione o comunicazione: attualmente ciò riguarda principalmente gli atti che possono essere notificati o comunicati soltanto come documenti cartacei o mediante avviso pubblico (per inciso, la legge sull'*e-Government* disciplina anche le "bacheche elettroniche"). Attualmente gli organi giurisdizionali sono tenuti altresì a preferire la notificazione o comunicazione su caselle di posta elettronica, ma talune persone giuridiche devono ancora attivare le loro caselle di posta elettronica e pertanto gli atti devono ancora essere notificati o comunicati a tali soggetti utilizzando i metodi classici. Sono state create caselle di posta elettronica anche per le persone fisiche, che vengono però attivate su richiesta delle stesse; ciò significa che se le persone fisiche non richiedono l'attivazione delle loro caselle di posta elettronica, gli atti continueranno ad essere notificati o comunicati utilizzando i metodi classici. Tuttavia, se le persone fisiche richiedono l'attivazione delle loro caselle di posta elettronica, gli organi giurisdizionali notificheranno o comunicheranno gli atti a tali persone soltanto utilizzando questa modalità (salvo che la legge vieti la notificazione o comunicazione per via elettronica di un tipo specifico di atto), a meno che il codice di procedura civile degli affari contenziosi imponga una forma speciale di notificazione o comunicazione tramite il servizio di guardia carceraria e giudiziaria, una struttura di assistenza istituzionale e protettiva, il ministero degli Affari esteri ed europei o il ministero della Difesa (cfr. punto 3, paragrafo 4).

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Il codice di procedura civile degli affari contenziosi tratta la notificazione o comunicazione sostitutiva in relazione a documenti cartacei, mentre la legge sull'*e-Government* tratta la notificazione o comunicazione a caselle di posta elettronica.

Per quanto concerne la legge sull'*e-Government* non è possibile parlare di notificazione o comunicazione sostitutiva nel vero senso della parola, dato che l'attivazione stessa di una casella di posta elettronica (automaticamente per le persone giuridiche o facoltativamente per le persone fisiche) significa che l'indirizzo del destinatario non può essere "sconosciuto", né è possibile che "l'atto non possa essere consegnato". Il deposito stesso di un messaggio elettronico ufficiale (corrispondenza giudiziaria) nella casella di posta elettronica significa che il destinatario ne è in possesso. Si ritiene che un messaggio elettronico ufficiale sia stato ricevuto il giorno successivo al deposito nella casella di posta elettronica. Tuttavia, se si tratta di un atto che, ai sensi del codice di procedura civile degli affari contenziosi, è soggetto a notificazione o comunicazione personale, se il destinatario non lo ritira nel sistema (e quindi non lo legge), si ritiene che sia stato notificato alla scadenza di un termine di 15 giorni a decorrere dal giorno successivo al deposito del messaggio elettronico ufficiale. Non è possibile ricorrere a questa modalità quando si notifica o comunica un'ingiunzione di pagamento, se la notificazione o comunicazione sostitutiva non è ammessa.

Per la notificazione o comunicazione classica ai sensi del codice di procedura civile degli affari contenziosi (che continuerà ad applicarsi per le persone fisiche), la modalità di notificazione o comunicazione è identica indipendentemente dalla forma della notificazione o comunicazione (ordinaria o personale). Se l'indirizzo del destinatario è riportato in un registro pubblico (il registro della popolazione per le persone fisiche e il registro delle imprese per le persone giuridiche) e la missiva viene restituita all'organo giurisdizionale in quanto non notificata o comunicata, si ritiene che sia stata notificata o comunicata alla data in cui è stata restituita all'organo giurisdizionale. Se l'indirizzo di una persona fisica non è registrato nel registro della popolazione, la notificazione o comunicazione avviene mediante pubblicazione sulla bacheca degli avvisi e sul sito web dell'organo giurisdizionale e la notificazione o comunicazione si considera avvenuta 15 giorni dopo la sua pubblicazione. Non si può ricorrere a questa modalità di notificazione o comunicazione sostitutiva nel caso di un'ingiunzione di pagamento.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Cfr. la risposta alla domanda 5 – modalità alternative di notificazione o comunicazione degli atti giudiziari.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Non si tratta di una modalità nuova bensì di una notificazione o comunicazione ordinaria tramite una società di servizi postali: se il destinatario non è a casa, il portafoglio informa il destinatario che gli atti (inviati mediante lettera raccomandata o notificazione o comunicazione personale) sono stati depositati presso l'ufficio postale lasciando un avviso scritto nella cassetta delle lettere del destinatario (domicilio).

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Se il destinatario rifiuta di accettare l'atto senza un valido motivo, l'atto è considerato notificato o comunicato il giorno del rifiuto e l'incaricato della notificazione o comunicazione è tenuto a informare il destinatario al riguardo. Se non effettuata in modo legittimo (ad esempio, l'incaricato della notificazione o comunicazione non ha informato il destinatario delle conseguenze del rifiuto di accettare l'atto), la notificazione o comunicazione non produce alcun effetto giuridico.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

Se è necessario un avviso di ricevimento, la *Slovenská pošta, a.s* (la posta slovacca), quale fornitore abituale di servizi postali, consegna gli atti soltanto se il destinatario o una persona autorizzata a ricevere la corrispondenza (in caso non possano essere recapitati al destinatario) presenta un documento d'identità al momento del ritiro, acconsente alla registrazione del numero del documento di identità e conferma l'avvenuta consegna. Le persone autorizzate a ricevere gli atti indirizzati a persone fisiche sono il coniuge e le altre persone di età superiore ai 15 anni che vivono nella stessa casa o appartamento del destinatario. Gli atti non possono tuttavia essere notificati o comunicati a tali persone in caso di notificazione o comunicazione personale.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

In questo caso il portafoglio lascia un avviso scritto nella cassetta delle lettere del destinatario (domicilio), in cui indica che gli atti sono stati depositati presso l'ufficio postale. Il destinatario o un'altra persona autorizzata a ricevere la corrispondenza può ritirare gli atti entro 18 giorni di calendario. Il termine può essere prorogato su richiesta del destinatario. Gli atti non ritirati entro tale termine non possono più essere recapitati e l'ufficio postale li respedisce al mittente.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Il termine ultimo è di 18 giorni di calendario e può essere prolungato su richiesta del destinatario. Il destinatario viene informato con un avviso scritto lasciato nella cassetta delle lettere del destinatario (domicilio).

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

Sì, ai sensi del codice di procedura civile degli affari contenziosi si tratta di un avviso di ricevimento, il quale, in quanto prova della notificazione o comunicazione di un atto giudiziario, costituisce uno strumento pubblico. Le informazioni contenute nell'avviso di ricevimento sono considerate veritiere sino a dimostrazione del contrario. Una parte coinvolta in un procedimento giudiziario che contesti la correttezza delle informazioni contenute nell'avviso di ricevimento (sostenendo che non è stata applicata la procedura legale per la notificazione o comunicazione) è tenuta a fornire all'organo giurisdizionale prove per determinare l'esattezza di quanto affermato. Laddove l'organo giurisdizionale notifi o comunichi un atto giudiziario nel corso di un'udienza o durante un atto processuale, viene inserita una nota al riguardo nel verbale dell'udienza.

La legge sull'*e-Government* tratta l'avviso elettronico di ricevimento che costituisce la conferma della notificazione o comunicazione personale di un atto (messaggio ufficiale): il destinatario è tenuto a confermare la notificazione o comunicazione di un messaggio ufficiale elettronico mediante un avviso elettronico di ricevimento; la conferma della notificazione o comunicazione costituisce una condizione preliminare per rendere accessibile il contenuto del messaggio ufficiale elettronico nella casella di posta elettronica del destinatario. L'avviso elettronico di ricevimento riporta la data, l'ora, i minuti e i secondi della notificazione o comunicazione del messaggio ufficiale. Come nel caso di un avviso di ricevimento "fisico", i dati in esso contenuti sono considerati corretti, salvo prova contraria e i suoi effetti possono essere contestati analogamente.

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Cfr. i punti 5, 7.1. e 7.4 per le modalità alternative di notificazione e di comunicazione degli atti. Se la notificazione o comunicazione è stata effettuata in violazione della legge, occorre ripetere la notificazione o comunicazione dell'atto; la legge slovacca non dispone dell'istituto della convalida di una notificazione o comunicazione non valida. La notificazione o comunicazione di atti giudiziari effettuata con modalità non conformi alla legge non ha efficacia giuridica né produce le conseguenze giuridiche previste dalla legge.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

La notificazione o comunicazione di atti è gratuita.

Ultimo aggiornamento: 12/05/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.